

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO SU SCALA PROVINCIALE (DGR N. 3869/2015)**

Secondo quanto stabilito dalla DGR X/3869 del 17 luglio 2015, vengono di seguito descritte le modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di Coordinamento del Volontariato di protezione civile su scala provinciale, istituiti dalla L.R. 35/2014, che ha modificato la L.R. 16/2004.

Quanto di seguito riportato, dal punto 1 al punto 10, è relativo alle elezioni dei Consigli Direttivi una volta a regime; in fase di prima elezione, le modalità descritte dovranno essere integrate da quanto indicato al successivo punto 12 "FASE TRANSITORIA - PRIMO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI DI COORDINAMENTO SU SCALA PROVINCIALE".

**1. CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO SU SCALA PROVINCIALE**

Come previsto dalla DGR 3869/2015, prima del 60° giorno antecedente la scadenza del proprio mandato, il Consiglio Direttivo uscente stabilisce la data per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo.

**2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

I volontari individuati come Delegati CCV dalle organizzazioni di appartenenza possono presentare la propria candidatura per il Consiglio Direttivo, compilando un'apposita scheda, pubblicata sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sui siti istituzionali dei relativi Enti di Area Vasta/Città Metropolitana.

La scheda dovrà pervenire al recapito del rispettivo Consiglio Direttivo uscente entro i termini indicati al punto 11, a mezzo PEC, raccomandata postale, o consegnata a mano in originale.

**3. COMMISSIONE ELETTORALE**

Il Consiglio Direttivo uscente, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, nomina una commissione elettorale, composta da un Presidente e 2 Segretari, individuati tra i Delegati CCV non candidati, per le successive verifiche e procedure elettorali.

**4. VERIFICA DELLE CANDIDATURE**

La Commissione Elettorale, per ciascuna candidatura presentata, verifica che il volontario appartenga ad una organizzazione di volontariato di protezione civile, regolarmente iscritta alla relativa sezione provinciale dell'Albo Regionale e considerata "operativa" secondo la normativa vigente alla data di indizione dell'Assemblea Elettorale.

Ai fini della valutazione dell'operatività delle organizzazioni, il riferimento è rappresentato:

- dal decreto di aggiornamento dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile, predisposto annualmente da Regione Lombardia e riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in oggetto;
- da apposita comunicazione inviata dall'Ente di Area Vasta/Città Metropolitana di riferimento, su richiesta dal Consiglio Direttivo uscente contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Elettorale, contenente l'elenco delle organizzazioni iscritte alla relativa sezione provinciale dell'Albo e dichiarate "operative" alla data dell'invio, ai sensi della normativa vigente.

Per svolgere la verifica, la Commissione Elettorale si avvale anche del sistema informativo denominato "DBVOL – Anagrafica Regionale del Volontariato della Protezione Civile", predisposto da Regione Lombardia. A ciascun Consiglio Direttivo sarà pertanto consentito, relativamente alle organizzazioni di volontariato di propria competenza, l'accesso al sistema per la suddetta verifica. L'esito della verifica viene comunicato, nei termini indicati al punto 11, al volontario interessato, ai recapiti indicati nella scheda di candidatura, ed alla organizzazione di appartenenza, utilizzando i recapiti riportati nel DBVOL.

#### 5. RICORSI SULLE CANDIDATURE ESCLUSE

In caso di esclusione di una candidatura, il volontario interessato può inoltrare a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile, ricorso motivato, che dovrà pervenire, entro i termini indicati al punto 11, a mezzo PEC, all'indirizzo [sicurezza@pec.regione.lombardia.it](mailto:sicurezza@pec.regione.lombardia.it), raccomandata postale, o consegnato a mano in originale, allegando eventuale documentazione utile alla valutazione del ricorso medesimo.

Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile, nei termini indicati al punto 11, comunica l'esito del ricorso, con le relative motivazioni, alla Commissione Elettorale, al volontario interessato, ai recapiti indicati nella scheda di candidatura, ed alla organizzazione di appartenenza, ai recapiti riportati nel DBVOL.

#### 6. PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMESSE

Al termine della verifica delle candidature, la Commissione Elettorale comunica l'elenco, in lista unica, delle candidature ammesse della propria sezione provinciale a Regione Lombardia ed all'Ente di Area Vasta/Città Metropolitana di riferimento, per la successiva pubblicazione, nei termini indicati al punto 11, sino alla data di svolgimento delle elezioni, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sui siti istituzionali del relativo Ente di Area Vasta/Città Metropolitana.

#### 7. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE

Nel giorno stabilito per lo svolgimento dell'Assemblea Elettorale, i Delegati CCV individuano, tra i Delegati CCV non candidati, il Presidente dell'Assemblea Elettorale.

Il Presidente dell'Assemblea Elettorale, per la stesura del verbale dell'Assemblea stessa, si avvale della segreteria del Consiglio Direttivo.

Verificata, a cura della Commissione Elettorale, la presenza del numero legale, l'Assemblea Elettorale si ritiene regolarmente costituita e procede con l'Ordine del Giorno.

## 8. EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI

Al fine dell'elezione del Consiglio Direttivo, i Delegati CCV presenti all'Assemblea Elettorale possono esprimere al massimo n. 3 (tre) preferenze tra i candidati ammessi, riportati nella lista unica.

Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede con lo spoglio delle schede. Completato lo spoglio, il Presidente dell'Assemblea Elettorale rende immediatamente noto l'esito delle elezioni, con l'elenco dei candidati eletti nel Consiglio Direttivo, secondo il numero previsto dalla DGR 3869/2015 e con le modalità previste, in relazione alla rappresentatività delle diverse componenti dell'Albo Regionale (associazioni e gruppi comunali/intercomunali).

In caso di risultati *ex-aequo*, in funzione del raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo, viene immediatamente svolto un ballottaggio tra i candidati interessati; in sede di ballottaggio, i Delegati CCV presenti potranno esprimere n. 1 (una) preferenza tra i candidati interessati.

In caso di ulteriore *ex-aequo*, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio, con le medesime modalità, sino al completamento della lista degli eletti nel Consiglio Direttivo.

Concluso lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Assemblea Elettorale comunica l'esito del ballottaggio e l'elenco definitivo dei volontari eletti nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea Elettorale procede quindi alla convocazione della prima seduta del Consiglio Direttivo, da tenersi il prima possibile e comunque entro 30 giorni dalla data delle elezioni.

Nel periodo compreso tra la data delle elezioni e la seduta di insediamento del Consiglio Direttivo eletto, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per lo svolgimento delle sole funzioni ordinarie e per garantire la continuità operativa del CCV.

## 9. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

Il Consiglio Direttivo, al termine della prima seduta, nel corso della quale vengono eletti Presidente, Vice-Presidente e Segretario, comunica agli enti competenti (Regione ed Ente di Area Vasta/Città Metropolitana) l'esito delle votazioni, per consentirne la ratifica e la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi.

La medesima comunicazione viene diramata a tutte le organizzazioni iscritte nella rispettiva sezione provinciale.

## 10. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE

Il calendario delle attività previste per lo svolgimento delle Assemblee Elettorali è il seguente:

- tra 60 e 45 gg. dalla data stabilita per l'Assemblea: presentazione delle candidature per il Consiglio Direttivo, redatte su apposita scheda;
- tra 45 e 35 gg. dalla data stabilita per l'Assemblea: verifica delle candidature presentate e comunicazione ai candidati dell'esito della verifica;
- tra 35 e 30 gg. dalla data stabilita per l'Assemblea: presentazione a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile di eventuali ricorsi per le candidature non ammesse;
- tra 30 e 20 gg. dalla data stabilita per l'Assemblea: verifica degli eventuali ricorsi, comunicazione dell'esito e pubblicazione delle candidature definitive.

I giorni sono da intendersi naturali e consecutivi; i termini indicati per la presentazione delle candidature e di eventuali ricorsi sono da ritenersi perentori.

#### 11. ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini previsti ai precedenti punto 1 e punto 10, il Consiglio Direttivo uscente non abbia provveduto all'adempimento di quanto di propria competenza, l'ente territorialmente competente provvede d'ufficio all'esercizio del potere sostitutivo, procedendo secondo le fasi stabilite dal presente documento.

#### 12. FASE TRANSITORIA - PRIMO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE SU-SCALA PROVINCIALE

Il primo svolgimento delle votazioni per l'elezione del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile su scala provinciale, per i territori provinciali in cui non è presente un organismo di coordinamento, o in cui gli organismi di coordinamento il cui statuto non sia compatibile con quanto previsto dalla citata DGR 3869/2015, avviene con modalità particolari, di seguito descritte, nel rispetto della tempistica stabilita al precedente punto 10.

##### a) Convocazione dell'Assemblea Elettorale

Al fine di coordinare le procedure su tutto il territorio regionale, la data della prima convocazione delle assemblee elettorali è unica e viene fissata con il presente provvedimento dirigenziale, non prima di 90 giorni dalla data di approvazione dello stesso.

Tra la data di approvazione del presente atto e 60 gg. dalla data stabilita per le elezioni:

- o a cura dell'ente territorialmente competente - Richiesta alle organizzazioni iscritte nelle relative sezioni del nominativo dei Delegati CCV;
- o a cura delle organizzazioni - Comunicazione all'ente territorialmente competente del nominativo del proprio Delegato CCV, eletto democraticamente tra i volontari iscritti.

##### b) Presentazione delle candidature.

Le schede di candidatura devono essere recapitate ai settori protezione civile dell'ente territorialmente competente.

##### c) Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è presieduta da un funzionario dell'ente territorialmente competente, che si avvale, in qualità di Segreteria, di 2 volontari individuati tra i Delegati CCV non candidati al Consiglio Direttivo.

##### d) Verifica delle candidature

La verifica delle candidature e le successive comunicazioni sono a cura dell'ente territorialmente competente.

e) Ricorsi sulle candidature escluse

La valutazione di eventuali ricorsi e le successive comunicazioni sono a cura di Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile.

f) Pubblicazione delle candidature ammesse

In occasione della prima elezione, la comunicazione a Regione Lombardia è a cura dell'Ente di Area Vasta/Città Metropolitana, che provvederà alla pubblicazione, nei termini stabiliti ai punti precedenti.

g) Svolgimento dell'Assemblea Elettorale

Il Presidente dell'Assemblea Elettorale si avvale, in qualità di Segreteria, di 2 volontari individuati tra i Delegati CCV non candidati al Consiglio Direttivo.

Per i territori provinciali indicati nell'Allegato 1, in cui è attualmente in carica un organismo di coordinamento il cui statuto è compatibile con quanto previsto dalla DGR in oggetto, la data di convocazione dell'Assemblea Elettorale viene stabilita dai medesimi organismi, entro il termine di cui al punto 1, e comunque non oltre il 17 gennaio 2017.

In questo caso, le procedure descritte ai precedenti punti 2-9 sono in capo all'organismo di coordinamento al momento in carica, secondo la tempistica stabilita al precedente punto 10.